

Lipe 1 trimestre 2023: trasmissione entro il 31 maggio 2023

Entro il prossimo 31 maggio sarà necessario procedere all'invio delle **Lipe (Liquidazioni periodiche Iva)** per il **primo trimestre 2023**.

Come noto la comunicazione **deve essere effettuata trimestralmente**, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione **è fissata al 30 settembre** (termine così differito per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022, conv. Legge n. 122/2022, rispetto alla scadenza originaria del 16 settembre).

Si riepilogano nella tabella sottostante i **termini di presentazione per il 2023**, tenendo conto della proroga di quelli in scadenza di sabato o in giorno festivo.

Liquidazioni iva mensili	Liquidazioni iva trimestrali	Scadenza
Gennaio	I° trimestre 2023	31 maggio 2023
Febbraio		
Marzo		
Aprile	II° trimestre 2023	2 ottobre 2023
Maggio		
Giugno		
Luglio	III° trimestre 2023	30 novembre 2023
Agosto		
Settembre		

Liquidazioni iva mensili	Liquidazioni iva trimestrali	Scadenza
Ottobre	IV° trimestre 2023	28 febbraio 2024
Novembre		
Dicembre		

Si noti che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le istruzioni relative **al modello LIPE**, al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 14/2019, riguardante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza emanato in attuazione della Legge n. 155/2017, in vigore dal 15 luglio 2022.

Inoltre, è stato precisato che, ai fini della compilazione **del rigo VP2** (Totale operazioni attive), devono essere incluse anche le operazioni esenti dall'IVA di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, riferito alle cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.

A quest'ultimo riguardo, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1 del D.Lgs. n. 83/2021, l'art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le **vendite a distanza effettuate** attraverso l'uso di piattaforme elettroniche, quali un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, stabilendo che gli operatori che, attraverso l'uso delle piattaforme on line, **facilitano le vendite a distanza** sono considerati coloro che effettuano le vendite in questione.

In pratica, le vendite a distanza **a favore di consumatori finali**, effettuate tramite un'interfaccia elettronica, danno luogo, allo stesso tempo, ad una cessione dal fornitore all'interfaccia elettronica e a una cessione dall'interfaccia elettronica al cliente, cosicché il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l'utilizzo dell'interfaccia elettronica è considerato quale rivenditore dei beni.

L'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che

la **cessione dal fornitore all'interfaccia elettronica**, se territorialmente rilevante in Italia, è esente da IVA con obbligo di fatturazione.

In base all'art. 19, comma 3, lett. d-bis), del D.P.R. n. 633/1972, l'esenzione non preclude l'esercizio della detrazione dell'IVA, con la conseguenza che – nel calcolo del pro rata di detrazione – il fornitore considera la cessione in esame come equiparata alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.

(MF/ms)